REGOLAMENTO (CEE) N. 1590/89 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1989

che stabilisce misure transitorie di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

considerando che il periodo fissato nell'articolo 90 dell'atto di adesione è stato prorogato fino al 31 dicembre 1989, a norma del regolamento (CEE) n. 4074/88 del Consiglio [1];

considerando che parte della produzione di quarti anteriori non può essere assorbita sul mercato spagnolo, data la bassa domanda interna di tali prodotti in questo periodo dell'anno e può essere smerciata soltanto con difficoltà su altri mercati, tenendo conto del tempo necessario per l'adeguamento delle strutture commerciali all'apertura dei mercati; che tale situazione ha creato difficoltà economiche per i produttori spagnoli, a causa del deterioramento dei prezzi registrato da diverse settimane; che queste difficoltà sono sufficientemente gravi da giustificare l'introduzione di misure transitorie per migliorare la situazione di mercato nel settore delle carni bovine in Spagna;

considerando che per essere efficaci queste misure transitorie dovrebbero avere la forma di un aiuto all'ammasso privato da concedere ai quarti anteriori nell'ambito di un opportuno massimale di 5 000 t;

considerando che l'aiuto all'ammasso privato da concedere secondo il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 [3], e in particolare con riferimento al disposto del regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968 che stabilisce le norme generali per la concessione degli aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine [4], nella versione modificata dal regolamento (CEE) n. 428/77 [5], e del regolamento (CEE) n. 1091/80 della Commissione, del 2 maggio 1980, recante modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3492/88 [7];

considerando che, per evitare che questi aiuti portino a degli abusi, è necessario limitarli ai prodotti di origine spagnola;

considerando che è opportuno adottare le disposizioni necessarie affinché gli animali siano macellati esclusivamente in macelli riconosciuti e controllati, a norma della direttiva 64/433/CCE del Consiglio [8], modificata da ultimo dalla direttiva 88/288/CEE [9];

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 989/68, può essere decisa, se la situazione del mercato lo esige, la riduzione o la proroga del periodo di ammasso; che è opportuno fissare, oltre agli importi dell'aiuto da corrispondersi per un periodo di ammasso determinato, importi da aggiungere o da detrarre per il caso che la durata dell'ammasso venga prolungata o abbreviata;

considerando che, per evitare il finanziamento dell'ammasso privato normale, è opportuno fissare quantitativi minimi elevati;

considerando che, date le condizioni prevedibili del mercato, è necessario prevedere periodi di ammasso da tre a cinque mesi; che, per migliorare l'efficienza del sistema, occorre adottare disposizioni che consentano ai richiedenti di beneficiare di un pagamento anticipato dell'aiuto, subordinato alla costituzione di una cauzione;

considerando che si deve prevedere la possibilità di ridurre il periodo di ammasso, in caso di svincolo delle carni per esportazione; che le prove dell'avvenuta esportazione delle carni devono essere fornite, come nel caso delle restituzioni, conformemente al regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione [10], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/88 [11];

considerando che è opportuno disporre che, a determinate condizioni, un quantitativo limitato possa essere ritirato dal magazzino senza essere sucessivamente esportato; che occorre stabilire le modalità per il calcolo dell'aiuto e per lo svincolo della cauzione, nel caso in cui l'ammassatore non abbia rispettato determinati obblighi;

considerando che, per consentire alla Commissione di seguire attentamente l'effetto del sistema di ammasso privato, lo Stato membro interessato deve comunicare le necessarie informazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

---

[1] GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 3.
[2] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[3] GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.
[4] GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 10.
[5] GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 17.
[6] GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 18.
[7] GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 20.
[8] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
[9] GU n. L 124 del 18. 5. 1988, pag. 28.
[10] GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
[11] GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fino al 23 giugno 1989, possono essere presentate all'organismo di intervento spagnolo domande di aiuto all'ammasso privato per quarti anteriori di bovini adulti maschi, definiti all'articolo 2, e di origine spagnola, nell'ambito di un limite globale di 5 000 t.

Le domande presentate il giorno stesso o il giorno successivo a quello in cui il quantitativo totale oggetto di richiesta supera 5 000 t, saranno respinte. I quantitativi per i quali sono stati chiesti i contratti, il giorno in cui il limite globale è superato, saranno ridotti in proporzione.

Se la situazione di mercato lo rende opportuno, il termine ultimo per la presentazione delle domande può essere modificato.

2. Gli importi degli aiuti per tonnellata di prodotto non disossato sono indicati nell'allegato del presente regolamento per ciascuna di tali presentazioni, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1091/80.

Gli importi dell'aiuto vengono adeguati, in caso di prolungamento o di riduzione del perido di ammasso. Gli importi dei supplementi o delle detrazioni giornaliere per ciascuna delle presentazioni di cui all'articolo 2 sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il disposto del regolamento (CEE) n. 1091/80.

Articolo 2

1. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso soltanto per carni prodotte conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettere da a) ad e) della direttiva 64/433/CEE.

2. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso esclusivamente per le carni classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio (1) e identificate conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettere d) ed e) del regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione (2).

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per quarto anteriore :

a) la parte anteriore della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di cinque costole ed un massimo di otto costole e avente un peso medio pari ad almeno 55 kg ; il pancettone è attaccato al quarto anteriore, oppure

b) la parte anteriore della mezzena tagliata secondo il taglio detto « dritto », con un minimo di otto costole e un massimo di dieci costole e avente un peso medio pari ad almeno 55 kg.

Articolo 3

1. Il quantitativo minimo per contratto è di 15 t, espresse in carne non disossata.

2. Il contratto può riguardare soltanto carni non disossate di una delle presentazioni elencate in allegato.

3. Le operazioni di entrata all'ammasso devono essere concluse entro 28 giorni dalla stipulazione del contratto.

4. Se la richiesta di contratto è ritirata, la cauzione viene incamerata.

Articolo 4

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, durante le operazioni di entrata all'ammasso il contraente può tagliare o disossare la totalità o parte dei prodotti di cui all'articolo 2, a condizione che sia messo in lavorazione soltanto il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto e che tutta la carne ottenuta da tali operazioni sia ammassata. Al più tardi, al momento dell'entrata all'ammasso, l'operatore indica la propria intenzione di avvalersi di tale possibilità.

2. Se il quantitativo di carni effettivamente stoccato, ammassate come tali oppure se le carni sono disossate o tagliate, il quantitativo di carni non disossate messe in lavorazione è inferiore a quello per il quale è stato concluso il contratto e :

a) non inferiore al 90 % di tale quantitativo, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, viene ridotto in proporzione ;

b) inferiore al 90 %, ma superiore o eguale all'80 % di questo quantitativo, l'aiuto all'ammasso privato è pagato per la metà del quantitativo effettivamente stoccato ;

c) inferiore all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato.

3. In caso di disossamento :

a) se il quantitativo effettivamente ammassato non supera 67 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato ;

b) se il quantitativo effettivamente ammassato supera i 67 kg ma è inferiore a 75 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, viene ridotto in proporzione.

4. I grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso e altri ritagli, dovuti al taglio o al disossamento, non possono essere ammassati.

5. Non viene concesso alcun aiuto :

a) per quantitativi ammassati come tali o, se le carni sono disossate o tagliate, per i quantitativi di carni non disossate messe in lavorazione, eccedenti il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto e

(1) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.
(2) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

b) se le carni sono disossate, per i quantitativi che superano i 75 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione.

Articolo 5

1. L'ammassatore può scegliere il periodo effettivo di ammasso che non deve però essere inferiore a 3 mesi o superare 5 mesi. Se la durata dell'ammasso supera i 3 mesi, l'aiuto è maggiorato in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2.

2. Dopo due mesi di ammasso contrattuale e a richiesta dell'ammassatore, si può procedere ad un unico pagamento anticipato dell'aiuto, a condizione che l'ammassatore costituisca una cauzione pari all'anticipo, maggiorato del 20 %.

L'anticipo non può essere superiore all'importo dell'aiuto corrispondente ad un periodo di ammasso di due mesi.

Se dei quantitativi sotto contratto sono esportati in conformità dell'articolo 6, prima del pagamento anticipato, in sede di calcolo dell'anticipo si tiene conto dell'effettivo periodo di ammasso di tali quantitativi.

L'anticipo viene convertito in moneta nazionale applicando il tasso rappresentativo in vigore il giorno della conclusione del contratto di ammasso.

Articolo 6

1. Dopo due mesi di ammasso contrattuale, le carni immagazzinate possono essere ritirate dal magazzino, totalmente o in parte, nel rispetto di un quantitativo minimo, a condizione che entro 60 giorni dalla data di uscita dal magazzino:

— abbiano lasciato il territorio della Comunità,

— abbiano raggiunto la loro destinazione nei casi di cui all'articolo 34, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87,

oppure

— siano state depositate in un deposito di approvvigionamento riconosciuto, in conformità dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

2. Se il periodo di 60 giorni non viene rispettato, l'importo dell'aiuto per il quantitativo interessato, calcolato in conformità dell'articolo 7, è ridotto:

— del 15 %, e

— maggiorato di un ulteriore 5 % per ogni giorno eccedente il periodo di 60 giorni.

Inoltre, per il quantitativo interessato, il 15 % della cauzione di cui all'articolo 9 e un ulteriore 5 % per ogni giorno eccedente il periodo di 60 giorni viene incamerato.

3. Se, prima della scadenza del periodo minimo di ammasso contrattuale, almeno il 90 % delle carni effettivamente ammassate sotto contratto è stato esportato ai sensi del paragrafo 1; il quantitativo restante può essere ritirato dal magazzino prima della scadenza del periodo minimo di ammasso contrattuale.

In caso di ritiro:

— l'aiuto è pagato soltanto per il quantitativo esportato, e

— la cauzione di cui all'articolo 9 è svincolata soltanto per il quantitativo esportato.

4. Ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi, la prova viene fornita come in materia di restituzioni.

Articolo 7

1. In caso di applicazione dell'articolo 6, l'importo dell'aiuto viene ridotto conformemente all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Il periodo di ammasso scade la vigilia:

— del primo giorno di uscita dall'ammasso, o

— del giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione, qualora i prodotti non siano stati esportati.

3. L'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1182/71 del Consiglio [1] non si applica per la determinazione del periodo di ammasso.

Articolo 8

1. Il quantitativo minimo per ritiro è fissato a 5 t di prodotto per magazzino e per contraente. Tuttavia, se il quantitativo che rimane all'ammasso in un magazzino è inferiore a detto quantitativo, è consentita un'altra operazione di uscita dal magazzino per il quantitativo restante o parte di esso.

Se le condizioni per il ritiro di cui al comma precedente non sono rispettate:

— l'importo dell'aiuto per il quantitativo ritirato è calcolato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 o dell'articolo 7 e

— per il quantitativo ritirato viene incamerato il 15 % della cauzione di cui all'articolo 9.

2. L'ammassatore informa l'organismo di intervento in tempo utile prima dell'inizio delle operazioni di ritiro, specificando i quantitativi che intende ritirare.

L'organismo d'intervento può esigere che tale comunicazione venga effettuata al minimo due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni in causa.

Se questa esigenza non viene rispettata, ma una prova sufficiente della data di ritiro e dei quantitativi interessati è stata fornita all'autorità competente:

— l'importo dell'aiuto è calcolato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 o dell'articolo 7, e

— per il quantitativo interessato viene incamerato il 15 % della cauzione di cui all'articolo 9.

[1] GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

In tutti gli altri casi di mancato rispetto di questa esigenza :

— non viene pagato alcun aiuto per il contratto interessato, e

— per il contratto stesso, la cauzione di cui all'articolo 9 viene integralmente incamerata.

Articolo 9

L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1091/80 è fissato a 75 ECU/t di carni bovine sotto contratto.

Articolo 10

Salvo caso di forza maggiore, la domanda di pagamento dell'aiuto e i documenti giustificativi devono essere presentati all'autorità competente entro i 6 mesi successivi alla scadenza del periodo di ammasso contrattuale. Se i documenti giustificativi non hanno potuto essere presentati entro i termini prescritti, benché l'operatore si sia fatto parte diligente per procurarseli entro tali termini, può essere concesso un termine supplementare per la presentazione dei documenti stessi. In caso di applicazione dell'articolo 6, la prova viene fornita entro i termini previsti all'articolo 47, paragrafi 2, 4, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Articolo 11

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telex, prima del giovedì di ogni settimana, i risultati dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Quarti anteriori di bovini adulti maschi

Prodotti per i quali è concesso un aiuto	Importo dell'aiuto in ECU/t per un periodo di ammasso di 3 mesi	Importo in ECU/t da detrarre o aggiungere giornalmente
a) Quarti anteriori freschi o refrigerati, tagliati secondo il taglio detto « pistola »	300	1,0
b) Quarti anteriori freschi o refrigerati, tagliati secondo il taglio detto « dritto »	310	1,0